



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

N. 17 del 21/12/2018

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI SAN VITO DEI NORMANNI NEL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI SAN VITO DEI NORMANNI NEL PERIODO DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che durante le festività natalizie e in particolare nella notte tra il 31 Dicembre e il 01 Gennaio è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza comporta un oggettivo pericolo essendo tali dispositivi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che l'esplosione di dispositivi pirotecnici può inoltre costituire un pericolo per l'incolumità psico fisica degli animali;

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Dal giorno 30 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019 sono vietati su tutto il territorio comunale, l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti; Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di San Vito dei Normanni a partire dal 21.12.2018.
- Notificata al Comando di Polizia Municipale e alla Compagnia Carabinieri di San Vito dei

Normanni per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

- Trasmessa al signor Prefetto di Brindisi.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010:

- Presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- Presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Domenico Conte

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 21/12/2018 per quindici giorni consecutivi.

San Vito dei Normanni, lì 21/12/2018

Responsabile della pubblicazione
Vito Sbano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.